



di Fabrizio Gosti

Coordinamento Nazionale
Falci Lavoro e Previdenza

La riforma delle pensioni: le pensioni di anzianità

Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha introdotto i nuovi requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità e le nuove finestre per la liquidazione del relativo trattamento¹.

A partire dal 1° gennaio

2008 per ottenere la pensione di anzianità sarà necessario far valere almeno 35 anni di contribuzione e una età anagrafica minima, fino al 30 giugno 2009, di 58 anni. A partire dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contribuzione, è stato introdotto il c.d. "sistema delle quote" come riportato nella seguente tabella.

Il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona,

inoltre, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, tanto per i lavoratori autonomi quanto per i lavoratori dipendenti.

LE NUOVE FINESTRE

A partire del 1° gennaio 2008 cambiano anche le c.d. finestre di accesso al trattamento pensionistico che vengono ridotte da quattro a due, salvo che si facciano valere 40 anni di contribuzione.

PERIODO		LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Dal	Al	Quota	Eta' anagrafica	Contribuzione	Quota	Eta' anagrafica	Contribuzione
01/01/2008	30/06/2009		58	35		59	35
01/07/2009	31/12/2010	95	59	36	96	60	36
			60	35		61	35
01/01/2011	31/12/2012	96	60	36	97	61	36
			61	35		62	35
01/01/2013		97	61	36	98	62	36
			62	35		63	35

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE	
	DIPENDENTI	AUTONOMI
PRIMO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
SECONDO TRIMESTRE		
TERZO TRIMESTRE	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo
QUARTO TRIMESTRE		

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE	
	DIPENDENTI	AUTONOMI
PRIMO TRIMESTRE	1° luglio con almeno 57 anni di età al 30 giugno	1° ottobre
SECONDO TRIMESTRE	1° ottobre con almeno 57 anni di età al 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
TERZO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

1. Le nuove disposizioni non si applicano a coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali lavoratori, così come ribadito anche nel messaggio INPS n. 30923 del 31/12/ 2007, potranno conseguire la pensione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.